

Circolare nr. 33 - 22

Trento, 10 agosto 2022

Assestamento di bilancio PAT 2022-2024 – Novità in materia di appalti pubblici di interesse provinciale.

Comunichiamo che **è stata pubblicata** sul B.U.R. dell'8 agosto scorso la **L.P. n. 10/2022** recante **“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”**.

Tale legge contiene modifiche al quadro normativo in materia di appalti pubblici di interesse provinciale, in particolare per quanto riguarda il tema del “caro materiali”. Di seguito provvediamo a darne illustrazione.

- FONDO PROVINCIALE PER RISORSE FINALIZZATE AGLI INVESTIMENTI (art. 1 della L.P. n. 10/2022)

Tenuto conto dell'attuale contesto di incertezza determinato dagli eventi geopolitici e dall'incremento dei prezzi di energia e materiali, **la PAT ha istituito un fondo specifico, con dotazione 100 milioni di Euro**, volto a integrare, tra le altre cose, le **risorse finalizzate agli investimenti** e gli interventi a **sostegno della produttività e della competitività del sistema economico trentino**.

- APPLICAZIONE DEL “DECRETO AIUTI” AGLI APPALTI P.N.R.R., P.N.C. E PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026 (art. 30 comma 3 della L.P. n. 10/2022)

Con l'inserimento del nuovo comma 4 bis nell'art. 35 della L.P. n. 6/2022, è stata riconosciuta l'applicazione del c.d. “Decreto Aiuti” (art. 26 del D.L. n. 50/2022) nonché delle **altre misure statali finalizzate a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi, ai contratti pubblici di interesse provinciale finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.N.R.R. e P.N.C**, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle **Olimpiadi invernali 2026** e ad **opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime**.

Con riguardo a tale nuova disposizione, preme sottolineare come la stessa sia frutto **dell'incessante azione associativa finalizzata a promuovere l'applicazione del “Decreto Aiuti”** anche in Provincia di Trento e dei numerosi incontri istituzionali avuti dalla nostra Associazione e, in particolare, dal nostro Presidente con gli uffici provinciali competenti.

- RISORSE PER LE RINEGOZIAZIONI (art. 30 comma 4 della L.P. n. 10/2022)

Con l'inserimento del comma 6 nell'art. 35 della L.P. n. 6/2022, il legislatore provinciale ha stabilito che le **rinegoziazioni** ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. n. 6/2022, vanno effettuate **nei limiti delle risorse stanziato annualmente in bilancio** con riguardo al quadro economico per **imprevisti o somme a disposizione**, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti. Potranno inoltre essere utilizzate le somme derivanti da **ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata**.

In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra, è stabilito che una quota del fondo provinciale finalizzato agli investimenti, pari a **5 milioni di euro** venga destinata al finanziamento delle **opere della PAT**. Altri **5 milioni di euro sono destinati sull'anno 2023**. Sempre nell'ambito del fondo in questione, viene stabilito che una quota pari a **5 milioni di euro** sia destinata a **integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli Enti locali** in caso di insufficienza delle risorse esistenti. Per i medesimi fini sono inoltre destinati **ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023**.

Con **Deliberazione della Giunta provinciale** saranno definiti i **requisiti e le modalità per l'accesso al fondo** da parte degli Enti locali e i **parametri per il suo riparto**.

- ABROGAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 35 DELLA L.P. N. 6/2022 (art. 30 comma 1 della L.P. n. 10/2022)

Viene abrogata la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 35 della L.P. n. 6/2022 che prevedeva, per **appalti con offerte presentate nell'anno 2020 e con contratti ancora da stipulare alla data del 18 giugno 2022**, l'applicazione della norma di revisione prezzi di cui all'art. 29 del c.d. "Decreto Sostegni ter". Di conseguenza, ai casi di cui al comma 3, ora abrogato, le Amministrazioni potranno procedere con l'applicazione del comma 4 dell'art. 35 della L.P. n. 6/2022, ovvero con la **rinegoziazione delle condizioni contrattuali**.

- ME-PAT E APPALTI DI MANUTENZIONE (art. 31 della L.P. n. 10/2022)

Viene stabilito che per l'affidamento di **lavori di manutenzione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia europea**, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare il **mercato elettronico provinciale (ME-PAT)**, secondo le modalità previste per gli acquisti effettuati con questo strumento.

Nel rinviare alla legge allegata per ogni maggior contenuto, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l'occasione i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Legge provinciale 4 agosto 2022 n. 10